

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA



N. 37 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **Trenta** del mese di **Settembre**, alle ore **17:00** nella residenza Comunale, con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. **MASERO ERMINIO** e con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. **VIZZI CARMELA**.
Fatto l'appello risultano:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
MASERO ERMINIO	X			ROSA FABRIZIO	X		
DE LUCA ROBERTO	X			PATTANARO GIOVANNI	X		
LONGHI CRISTINA	X			TRIBBIA GRAZIANO	X		
PEROTTO SONIA	X			PIANALTO SILVIA	X		
TOMIELLO GIAMPIETRO			X	CAROLLO LUCA	X		
COSTA MARIA CRISTINA	X			BORGO NIVES	X		
GIORDANI PAOLO	X						

Presenti n. **12** assenti n. **1**

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA E DALLA RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

VISTI ALTRESÌ:

l'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che così dispone:

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

L'art. 2, punto 3.2, dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che:

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che così dispongono:

1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

VISTO il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il quale dispone che entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTI i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL secondo i quali:

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/4/2019 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2018, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19.06.2019 concernente l'individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel gruppo amministrazione pubblica del Comune di Piovene Rocchette e nel perimetro di consolidamento, con riferimento all'esercizio 2018, come di seguito riportato :

Area di consolidamento

	Denominazione	% partecipazione	Inclusione perimetro consolidamento	Motivazione
Società partecipate	Viacqua S.p.A	1,561%	SI	Partecipazione superiore all'1%
	Impianti Astico S.r.l.	7,88%	SI	Partecipazione superiore all'1%
	AVA S.r.l.	4,96%	SI	Partecipazione superiore all'1%

	Denominazione	% partecipazione	Inclusione perimetro consolidamento	Motivazione
Enti strumentali partecipati	Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino	10,69	SI	Partecipazione superiore all'1%

VISTO l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

VISTO l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2018 corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 91 del 11settembre 2019;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA l'allegata relazione del Revisore unico dei conti resa ai sensi del comma 1, lettera d-bis) dell'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.- TUELI nr.12327 del 23 settembre 2019 protocollo n. 12327 allegato D) al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento per l'organizzazione del Consiglio Comunale, per il testo integrale della discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio;

Con voti favorevoli 10, astenuti 2 (Tribbia – Pianalto), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del Revisore unico del conto, tutti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di trasmettere** copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di competenza ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6 - bis dell'art.227 del TUEL e al citato D.M. Del 12 maggio 2016;
3. **di provvedere** alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
4. **di dichiarare**, con separata votazione, voti favorevoli 10, astenuti 2 (Tribbia - Pianalto), resa ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.

All.A1) Conto economico consolidato



Acrobat
Document

All.A2) Stato patrimoniale consolidato attivo



Acrobat
Document

All.A3) Stato patrimoniale consolidato passivo



Acrobat
Document

All.B1) Conto economico aggregato/consolidato



Acrobat
Document

All.B2) Stato patrimoniale aggregato/consolidato attivo



Acrobat
Document

All.B3) Stato patrimoniale aggregato consolidato passivo



Acrobat
Document

All.C) Relazione sulla gestione e nota integrativa



Acrobat
Document

All.D) Relazione del Revisore unico dei conti



Acrobat
Document

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA E DALLA RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Piovene Rocchette, 23-09-2019

Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Piovene Rocchette, 23-09-2019

Il Responsabile del Servizio f.f.
PELLIZZARI GIANCARLO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA